

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXXVII
n. 4

RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE CONCERNENTE
NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ
E SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA

(ANNO 2002)

(Articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194)

Presentata dal Ministro della giustizia
(CASTELLI)

Trasmessa alla Presidenza il 1° aprile 2003

PAGINA BIANCA

INDICE

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO	Pag.	5
2) GIURISDIZIONE PENALE	»	7
2.1 Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta	»	7
2.2 Procedimenti penali iscritti presso le Procure	»	7
2.3 Persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure	»	8
<i>Numero delle persone coinvolte</i>		
<i>Numero medio di persone per procedimento</i>		
<i>Reati commessi</i>		
<i>Nazione di nascita delle persone</i>		
2.4 Procedimenti penali presso gli Uffici giudicanti e persone coinvolte	»	11
<i>Procedimenti definiti con provvedimento definitivo e persone coinvolte</i>	»	
<i>Professione delle persone coinvolte nei procedimenti trattati</i>	»	
2.5 Osservazioni degli Uffici giudiziari	»	13
3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA	»	15
3.1 Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta	»	15
3.2 Cenni sulla procedura per ottenere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza	»	15
3.3 Richieste relative a donne interdette (art. 13)	»	16
3.4 Richieste da parte di donne minorenni (art. 12)	»	17
<i>Richieste delle minorenni</i>		
<i>Età delle minorenni</i>		
<i>Motivi adottati dalle minorenni</i>		
<i>Persona eventualmente consultata dalla minorenne e motivi di non consultazione</i>		
<i>Luogo di nascita delle minorenni</i>		
3.5 Osservazioni degli Uffici giudiziari	»	21
<i>Competenza del Giudice Tutelare</i>		
<i>Legittimità e merito del Giudice Tutelare</i>		
<i>Compiti delle strutture</i>		
4) TABELLE ALLEGATE	»	25
Tabelle relative alla giurisdizione penale	»	27
Tabelle relative alla giurisdizione volontaria	»	37

PAGINA BIANCA

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 (di seguito indicata semplicemente con il termine 'Legge'), il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione della legge per quanto riguarda le questioni di competenza del suo Dicastero.

Il monitoraggio della Legge condotto dal Ministero della Giustizia rientra nel Piano statistico nazionale e consiste in realtà in due rilevazioni distinte ed indipendenti, l'una relativa alla giurisdizione penale riguardante i procedimenti in violazione delle disposizioni in materia penale della Legge, e l'altra relativa alla giurisdizione volontaria riguardante le richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni ed interdette.

I dati relativi al periodo 1995 - 2002 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione penale** ossia di repressione delle violazioni delle disposizioni penali della Legge, è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure con andamento discontinuo tendente all'aumento e, del pari, da un numero di persone coinvolte anch'esso contenuto (in media vi sono solo 2 persone per procedimento) con medesimo andamento.

Caratteristica non di poco conto, peraltro rilevata solo per il 2002, è la *marcata incidenza di stranieri* (37,7%) sul totale delle persone coinvolte; tale incidenza risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che gli stranieri sono solo il 2-3% dell'intera popolazione presente sul territorio italiano. Se poi si limita l'analisi ai soli delitti dolosi (artt. 18 e 19 della Legge), l'incidenza diventa decisamente notevole (67%) ed evidenzia come questi particolari reati siano commessi nella maggior parte dei casi proprio da stranieri.

I dati relativi al periodo 1989 - 2002 mostrano che il fenomeno, a livello **giurisdizione volontaria**, ossia di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge) e da parte di donne interdette (art. 13 della Legge), è di proporzioni non trascurabili. Il numero di donne minorenni richiedenti è stato piuttosto elevato (mediamente più di 1.300 l'anno) con andamento costante, mentre invece le donne interdette richiedenti sono state al massimo 2 l'anno. Le autorizzazioni sono state concesse dal Giudice Tutelare nella quasi totalità dei casi (mediamente nel 98% dei casi).

Caratteristiche di rilievo del fenomeno sono la *lenta ma progressiva diminuzione dell'età media della minorenne* che richiede l'autorizzazione (nel biennio 2001-2002 l'età media era di circa 16 anni e 10 mesi) e, analogamente a quanto registrato per la giurisdizione penale, la *marcata incidenza delle minorenni straniere* (12,5% nel 2001 e 14,9% nel 2002) sul totale delle minorenni richiedenti.

Interessanti ed utili per possibili integrazioni normative della Legge sono le osservazioni formulate da alcuni Uffici giudiziari, soprattutto relativamente alla giurisdizione volontaria.

Relativamente all'anno 2002, non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale. Parimenti, non sono state segnalate difficoltà interpretative della Legge da parte dei singoli uffici giudiziari; tuttavia, per ciò che riguarda la giurisdizione volontaria, questo Ministero ha potuto constatare dall'esame degli atti come vi siano orientamenti interpretativi anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro (vedi par. 3.5).

Sempre relativamente alla giurisdizione volontaria, sono state segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge (vedi ancora par. 3.5).

Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi successivi, nonché alle tabelle allegate contenenti anche i dati disaggregati per singolo distretto. Si precisa che eventuali discordanze tra i dati della presente relazione e quelli della precedente sono dovute al fatto che alcuni Uffici giudiziari non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della relazione, ma solo in seguito. Inoltre, nei casi in cui gli Uffici non abbiano risposto affatto, il dato è stato stimato tenendo conto delle eventuali risultanze relative all'intero periodo esaminato.

2) GIURISDIZIONE PENALE

2.1) Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta

Il monitoraggio in ambito penale rileva i procedimenti instaurati dall'Autorità giudiziaria, sia Uffici requirenti (Procure) che giudicanti, per violazione delle disposizioni in materia penale previste dalla Legge.

Nel prospetto di rilevazione predisposto per l'anno 2002 per le Procure, è stata inserita un'apposita voce relativa alla nazione di nascita della persona (informazione non richiesta negli anni precedenti) per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone coinvolte. Il prospetto di rilevazione per gli uffici giudicanti è stato invece lasciato pressoché inalterato; in esso, al posto della voce relativa alla nazione di nascita, figura una voce relativa alla professione della persona, informazione che forse richiede tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria e che pertanto si è reputato opportuno richiedere ai soli uffici giudicanti.

Limitatamente al periodo 2000-2002, le percentuali di uffici rispondenti sono state le seguenti:

Uffici interessati	Numero uffici	Uffici rispondenti per anno di rilevazione		
		2000	2001	2002
Procure ordinarie	165	85%	95%	88%
Procure minorenni	29	76%	97%	93%
Uffici giudicanti	787	37%	51%	48%
Tot.	981			

Il tasso di risposta è stato elevato per le Procure ed alquanto ridotto per gli uffici giudicanti. In ogni caso si deve tenere conto del fatto che, considerato anche il ristretto margine temporale concesso per la trasmissione dei prospetti, alcuni uffici comunicano le informazioni solo dopo la fine del mese di Febbraio, ossia in tempo non utile per la stesura della relazione annuale.

Le percentuali di risposta riportate nella tabella sono pertanto aggiornate alla data della presente relazione.

2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure

Nel periodo 1995-2002 il numero di procedimenti penali contro noti ed ignoti iscritti presso le Procure presenta un andamento discontinuo tendente all'aumento. Il numero medio annuo di procedimenti a livello nazionale, di poco superiore alle 100 unità (di questi solo il 3-4% è contro ignoti), evidenzia che il fenomeno è di ridotte proporzioni:

AREA GEOGRAFICA.	NUMERO DI PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD	41,7%	47,5%	43,2%	39,5%	40,9%	38,9%	29,0%	40,0%
CENTRO	22,6%	20,8%	13,7%	16,0%	12,5%	19,0%	29,0%	23,8%
SUD	25,0%	20,0%	24,2%	37,8%	38,6%	31,7%	27,4%	26,2%
ISOLE	10,7%	11,7%	18,9%	6,7%	8,0%	10,3%	14,5%	10,0%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	84	120	95	119	88	126	124	130

La distribuzione percentuale dei procedimenti per area geografica ha avuto un andamento abbastanza discontinuo nel tempo; l'area maggiormente interessata è stata comunque sempre il Nord.

I procedimenti sono concentrati in modo pressoché esclusivo presso le Procure ordinarie, in quanto le Procure per i minorenni hanno quasi sempre comunicato di non avere alcun procedimento in oggetto.

Per ogni procedimento viene rilevato sia il numero di persone globalmente coinvolte, sia il numero di persone alle quali siano stati contestati specifici articoli della Legge contenenti disposizioni di tipo penale. Tali articoli sono stati classificati nel modo seguente:

- art. 17 (interruzione provocata per colpa)
- art. 18 (interruzione provocata senza il consenso della donna o a seguito di lesioni di tipo doloso)
- art. 19 (interruzione volontaria operata senza osservare le disposizioni prescritte dalla Legge, ossia aborto clandestino)
- art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure od interventi previsti dalla Legge)
- altre disposizioni penali della Legge
- eventuali reati connessi

In particolare, per ciò che riguarda i procedimenti iscritti presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

	Numero di procedimenti iscritti in cui è stato contestato all'art. 19							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TOT. NAZ.	26	36	30	44	18	37	39	34
% su proc. tot.	31%	30%	32%	37%	20%	29%	31%	26%

2.3) Persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure

Numero delle persone coinvolte

Analogamente al numero di procedimenti, nel periodo 1995-2002, anche il numero delle persone coinvolte (indagati e/o imputati) presenta un andamento discontinuo tendente all'aumento:

AREA GEOGRAFICA.	NUMERO DI PERSONE COINVOLTE NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI IN PROCURA							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD	37,9%	38,1%	39,0%	34,2%	26,0%	30,2%	15,3%	36,2%
CENTRO	19,3%	23,2%	6,7%	11,4%	40,1%	28,3%	31,0%	28,6%
SUD	33,1%	27,8%	44,3%	42,0%	27,1%	34,5%	41,3%	28,1%
ISOLE	9,7%	10,8%	10,0%	12,4%	6,8%	7,0%	12,5%	7,1%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	145	194	210	193	177	253	281	210


Il numero medio di persone coinvolte in un anno a livello nazionale è di poco superiore alle 200.

E' importante precisare che, durante la fase delle indagini preliminari svolte dalla Procura, il numero di persone coinvolte in un dato procedimento può aumentare; tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno sulla base delle informazioni raccolte mediante il prospetto di rilevazione. Poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone coinvolte relativo agli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio.

A questo si deve aggiungere anche il fatto che alcuni dei procedimenti contro ignoti (per questi procedimenti è ignoto sia il numero delle persone coinvolte che la loro identità) possono trasformarsi in procedimenti contro noti quando viene conosciuta l'identità delle persone che hanno commesso il reato e, conseguentemente, ne diviene noto anche il numero.

L'andamento del fenomeno, sempre per ciò che riguarda le violazioni delle disposizioni penali previste dalla Legge, è forse rappresentato non tanto dal numero dei procedimenti iscritti nei vari anni presso le Procure, quanto, più precisamente, dal numero di persone coinvolte in tali procedimenti. Graficamente abbiamo:

Persone coinvolte nei procedimenti iscritti in Procura



Numero medio di persone per procedimento

Il numero medio di persone per procedimento presenta invece un andamento pressoché costante nel periodo esaminato:

Numero medio di persone per procedimento							
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1,8	1,7	2,3	1,7	2,2	2,1	2,3	1,7

Il ristretto numero medio di persone per procedimento indica che, in linea generale, le persone che commettono i reati previsti dalla Legge hanno una bassa propensione ad associarsi. Anche effettuando l'analisi separatamente per reati colposi e dolosi, considerando tali, rispettivamente, l'art. 17, e gli artt. 18 e 19 della Legge, non si nota nessuna differenza di rilievo tra i due valori medi ottenuti.

Tuttavia sono da segnalare alcuni maxi-procedimenti (dato il fenomeno allo studio si potrebbero considerare tali i procedimenti aventi un numero di persone superiore o uguale ad 8), in genere a carico di cittadini Italiani, che pur essendo in piccolo numero, mediamente solo 2 all'anno, riguardano una quota consistente di persone rispetto al totale. Ad esempio, nel triennio 1999-2001 e limitatamente ai delitti dolosi di cui agli artt. 18 e 19, la quota era di circa il 36% del totale delle persone coinvolte negli stessi tipi di delitti (nel 2002 si è avuto un solo maxi procedimento di piccole dimensioni).

E' pertanto indubbio che, se da un lato la tendenza all'associazione è in genere molto scarsa, dall'altro esistono casi particolari in cui tale tendenza è forte e significativa. Ad esempio, sempre nel triennio 1999-2001, il numero medio di persone coinvolte nei maxi-procedimenti è stato di circa 25, valore che evidenzia l'esistenza di vere e proprie associazioni finalizzate a praticare interruzioni di gravidanza di tipo illegale.

Reati commessi

Per ciò che riguarda l'analisi dei reati contestati in Procura la cui classificazione è stata accennata al par. 2.2., rapportando il numero di persone cui è stato contestato il reato in questione sul totale delle persone (la somma delle percentuali è pertanto $\geq 100\%$ poiché ad una persona possono essere stati contestati uno o più reati) si è avuto:

Reati contestati	Numero di persone cui sono stati contestati i reati in esame su totale delle persone							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
art. 17	50,3%	20,1%	26,7%	20,7%	16,4%	26,4%	28,1%	46,2%
art. 18	18,6%	40,7%	21,0%	27,5%	32,8%	36,0%	30,6%	26,7%
art. 19	24,8%	29,9%	47,6%	34,7%	42,4%	21,7%	25,6%	25,2%
art. 21	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
altri artt. (*)	2,1%	2,1%	3,3%	17,1%	11,9%	14,3%	16,7%	2,4%
Reati connessi	9,7%	25,8%	21,0%	13,5%	41,8%	35,3%	19,9%	26,7%
TOT. NAZ.	145	194	210	193	177	258	281	210

(*) altre disposizioni penali della L. 194

Ad esempio, nel 1995 a circa la metà (50,3%) delle persone coinvolte nei procedimenti iscritti in Procura (145) è stato contestato l'art. 17 della Legge (73 persone).

L'andamento delle percentuali nel periodo esaminato è molto discontinuo, anche a causa del ristretto numero di persone coinvolte, e non consentirebbe di formulare concetti di tipo generale. Tuttavia, effettuando una media ponderata delle percentuali per singolo reato con riferimento all'intero periodo esaminato, abbiamo:

Reati contestati	Num. pers. su tot. pers.
	1995-2002
art. 17	28,8%
art. 18	29,7%
art. 19	31,0%
art. 21	0,2%
altri artt. (*)	9,4%
Reati connessi	24,6%

da cui si vede come, in definitiva, le persone tendano a violare gli artt. 17, 18 e 19 approssimativamente in eguale misura, quasi nessuna l'art. 21 e solo alcune gli altri articoli della Legge; non trascurabile, inoltre, è la quota delle persone che commettono anche altri reati in qualche modo connessi ai precedenti.

Nazione di nascita delle persone

Come detto nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione predisposto per l'anno 2002 per le Procure è stata inserita un'apposita voce relativa alla nazione di nascita della persona (informazione non richiesta negli anni precedenti), per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone coinvolte:

Nazione di nascita delle persone coinvolte				
2002				
	per tutti i reati della L 194/78		solo per gli artt. 18 e 19	
Non rilevato (1)	16,7%		15,7%	
ITALIA	62,3%		33,0%	
UE (2)		1,7%		3,3%
ALBANIA		11,4%		20,9%
NIGERIA		13,1%		22,0%
ALTRO	37,7%	11,4%	67,0%	20,9%
TOT. NAZ.	100,0%		100,0%	
n° pers. tot.	210		108	

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

Come si vede dalla tabella tale incidenza è piuttosto elevata (37,7%; spiccano gli stranieri nati in Albania e in Nigeria), soprattutto se si pensa che gli stranieri sono solo il 2-3% dell'intera popolazione presente sul territorio italiano. Se poi si limita l'analisi ai soli delitti dolosi (artt. 18 e 19 della Legge), l'incidenza diventa decisamente notevole (67,0%) ed evidenzia come questi particolari reati siano commessi nella maggior parte dei casi proprio da stranieri.

Ci si attende che il fenomeno, sotto questo particolare aspetto, assuma proporzioni sempre più preoccupanti, in quanto, come è noto, l'incidenza degli stranieri sul totale della popolazione è in continua crescita.

2.4) Procedimenti penali presso gli Uffici giudicanti e persone coinvolte

Procedimenti definiti con provvedimento definitivo e persone coinvolte

La bassa percentuale di Uffici giudicanti rispondenti (vedi par. 2.1) non compromette la significatività della rilevazione in ambito penale presso questi uffici. Infatti, se da un lato di

quelli rispondenti (nel 2002 erano il 48%) solo pochi comunicano di avere trattato procedimenti di cui alla Legge, confermando quindi le ridotte proporzioni del fenomeno già ben visibili presso le Procure, dall'altro si può ragionevolmente presumere che, con grande probabilità, gli uffici giudicanti non rispondenti non abbiano trattato procedimenti in questione.

I dati rilevati presso gli Uffici giudicanti relativi ai procedimenti definiti con provvedimento definitivo e al relativo numero di persone coinvolte si possono così sintetizzare:

	NUMERO DI PROCEDIMENTI DEFINITI DAGLI UFFICI GIUDICANTI E PROVVEDIMENTI DEFINITIVI PER NUMERO DI PERSONE (*) (in %)							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
PROC. DEFINITI	81	66	70	78	71	71	87	107
PERSONE	127	112	102	109	114	165	133	178
DECR. DI ARCH.	55%	63%	67%	72%	51%	50%	68%	77%
ASSOLUZ. IRR.	6%	15%	10%	10%	22%	7%	5%	5%
SENT. DI PRESCR.	0%	2%	0%	2%	16%	18%	7%	5%
COND. IRR.	39%	20%	23%	16%	11%	25%	20%	13%
TOT.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(*) indagati e/o imputati

L'elevata percentuale relativa alle persone destinatarie di decreto di archiviazione (in media il 63%) rispetto alle altre tre modalità (in media il 9% per l'assoluzione, il 7% per le sentenze di prescrizione ed il 21% per la condanna) non sembra essere propria solo del fenomeno in questione, ma anche e più in generale di altri fenomeni su cui il Ministero effettua periodicamente alcuni monitoraggi. Se infatti si considerano come provvedimenti definitivi i decreti di archiviazione, le assoluzioni, le sentenze di prescrizione e le condanne passate in giudicato (nella tabella "Irr." sta per irrevocabili), si ha che per circa 6-7 persone su 10 vi è il decreto di archiviazione (sono escluse ovviamente dal computo le persone relative ai procedimenti contro ignoti).

Questa elevata percentuale è verosimilmente dovuta, da un lato, all'infondatezza di molte notizie di reato (o ad altre cause previste dal codice) e alla probabile fisiologica difficoltà di ricercare obiettivi elementi di imputazione durante la fase delle indagini preliminari (sempre se ve ne siano), e, dall'altro, alla lentezza dei processi presso gli uffici giudicanti che fa sì che un numero di imputati sempre maggiore rimanga in attesa di giudizio (da cui segue che il numero di sentenze è inferiore a quanto sarebbe normale aspettarsi).

Professione delle persone coinvolte nei procedimenti trattati

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione degli uffici giudicanti è presente anche una voce relativa alla professione della persona coinvolta. L'informazione non è stata più richiesta anche alle Procure come si faceva negli anni passati, in quanto l'esperienza ha mostrato che questa variabile richiede solitamente tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria, infatti in molti casi le Procure comunicavano di non disporre del dato.

I dati raccolti per il periodo 1995 - 2002 e relativi ai procedimenti trattati (ossia pendenti alla fine dell'anno e definiti nell'anno) dagli uffici giudicanti sono stati i seguenti:

Tipo di professione	Professione delle persone coinvolte nei procedimenti trattati dagli uffici giudicanti							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
MEDICO	---	40%	37%	29%	32%	32%	21%	18%
PARAMEDICO (*)	---	4%	5%	2%	2%	2%	2%	1%
ALTRO	---	29%	30%	36%	34%	36%	41%	41%
Non rilevato	---	27%	28%	33%	32%	30%	36%	40%
TOT.	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(*) *Personale che svolge attività di tipo sanitario per le quali non è richiesto il titolo di medico (è escluso, ad es., il personale amministrativo delle strutture sanitarie che rientra invece nella voce "Altro")*

La percentuale del "non rilevato" pone alcuni problemi circa la stima delle percentuali effettive delle categorie medico, paramedico e altro, in quanto non sembra corretto ripartirla in modo uniforme nelle altre come sembrerebbe logico a prima vista. Se la professione della persona è quella del medico o paramedico, se essa presta servizio presso una qualche struttura pubblica o privata (come è probabile), durante le fasi delle indagini preliminari e dibattimentali, tale informazione dovrebbe alla fine risultare da qualche documento amministrativo della struttura stessa. Al contrario se la persona non è né medico né paramedico, la professione potrebbe essere di più difficile determinazione. Si potrebbe quindi dedurre, sia pure in modo approssimativo, che le percentuali effettive delle categorie "medico" e "paramedico" siano solo di poco superiori a quelle indicate nella tabella, mentre la percentuale della categoria "altro" sia quella indicata sommata a gran parte della percentuale del "non rilevato".

Il riferimento all'anno di rilevazione è poco significativo nel caso in cui si volesse operare un confronto delle percentuali tra i vari anni circa l'eventuale evoluzione del fenomeno sotto questo particolare aspetto. Il dato dovrebbe essere infatti rilevato non tanto presso gli Uffici giudicanti, quanto nel momento in cui il procedimento viene iscritto in Procura (questo, come sopra accennato, non viene fatto perché si avrebbe un percentuale di mancate risposte ancora più elevata), ossia nel momento più vicino all'istante in cui viene commesso il reato.

La tabella dà comunque un'idea della situazione e mostra come il numero di persone (in %) che esercitano la professione di medico e paramedico è decrescente a fronte di un aumento delle persone che esercitano altre professioni.

2.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari

Poche sono state le osservazioni degli uffici giudiziari in ambito penale. Anche per l'anno 2002, come per il 2001, non sono state segnalate difficoltà interpretative e/o applicative della Legge, né sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Come detto nel par. 2.3, una parte significativa (37,7%) delle persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure è costituita da stranieri; limitando l'analisi ai soli delitti dolosi (artt. 18 e 19 della Legge), tale incidenza assume connotati decisamente preoccupanti (67,0%) ed evidenzia come questi particolari reati siano commessi nella maggior parte dei casi proprio da stranieri.

A questo proposito, secondo alcuni Procuratori una parte degli stranieri coinvolti non è a conoscenza dei meccanismi amministrativo-sanitari e penali della Legge. Per ovviare almeno in parte a questa carenza informativa, essi propongono di adeguare i consultori pubblici

(istituiti dalla Legge 405/75) in relazione al loro attuale bacino di utenza, ormai cambiato dal '75 anche a causa del rilevante fenomeno dell'immigrazione.

La restante parte degli stranieri, operante in ambienti di per sé malavitosi, violerebbe intenzionalmente la legge penale in senso lato ed in particolare l'art. 19 della Legge, istigando e favorendo l'aborto clandestino. Questo si verificherebbe in prevalenza nell'ambiente della prostituzione per eliminare gravidanze indesiderate, e le investigazioni, anche a causa delle condizioni di assoggettamento e di omertà proprie di questo tipo di ambiente, risultano spesso difficoltose.

Altri Procuratori, pur avendo comunicato che nessun procedimento penale è sopravvenuto presso il proprio Ufficio, affermano tuttavia che vi sono certamente aborti clandestini nell'ambito del territorio di propria competenza, ma che tali aborti rimangono nascosti, anche perché gran parte delle forze di Pubblica Sicurezza è impegnata su altri fronti investigativi, quali ad esempio quello della criminalità organizzata.

3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA

3.1) Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta

Il monitoraggio relativo alla giurisdizione volontaria rileva il numero di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge) e da parte di donne interdette (art. 13 della Legge). Oltre al numero di richieste, vengono rilevate le seguenti variabili: età e luogo di nascita della donna, persona eventualmente consultata dalla donna e motivi di non consultazione, motivi adottati dalla donna ad interrompere la gravidanza, autorizzazione o non del giudice.

Mentre i dati relativi alla giurisdizione penale sono rilevati mediante un apposito prospetto da compilarli a cura dell'ufficio, quelli relativi alla giurisdizione volontaria vengono estratti direttamente dal Ministero dalle copie dei provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare in merito alla richiesta della donna.

Le percentuali di risposta degli uffici dei Giudici tutelari relative al periodo 2000-2002 sono state elevate, considerato anche il fatto che in genere presso gli uffici non rispondenti non pervengono richieste:

Uffici interessati	Numero uffici	Uffici rispondenti per anno di rilevazione		
		2000	2001	2002
Giudici Tutelari	370	77%	90%	77%

Come per la giurisdizione penale, anche qui le percentuali riportate nella tabella sono aggiornate alla data della presente relazione.

3.2) Cenni sulla procedura per ottenere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza

La Legge prevede che la donna in grado di esercitare autonomamente i propri diritti (ossia maggiorenne e non interdetta) possa rivolgersi ad un consultorio di cui alla L. 405/75 o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia per richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza (art. 4 della Legge).

Il consultorio e la struttura, oltre a dover effettuare i necessari accertamenti medici, hanno il compito di individuare insieme alla donna le possibili soluzioni per rimuovere le cause che la porterebbero ad interrompere la gravidanza (art. 5). Analogamente, il medico di fiducia, oltre ad effettuare anch'egli i necessari accertamenti medici, informa la donna sui suoi diritti e sugli interventi di carattere socio-sanitario cui può fare ricorso.

Se il consultorio, la struttura o il medico di fiducia riscontrano l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilasciano immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza mediante il quale essa può recarsi subito ad una delle sedi autorizzate per praticare l'intervento. Se tali condizioni non sussistono, la donna è invitata a soprassedere 7 giorni, trascorsi i quali può recarsi in tali sedi.

I motivi che la donna può addurre per richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento sono indicati nell'art. 4 e prevedono un'ampia gamma di possibilità (pericolo per la salute fisica e psichica, precarie condizioni socio-economiche,...). Al contrario, la possibilità di interrompere la gravidanza dopo i primi

90 giorni è concessa alla donna solo in alcuni casi tassativamente indicati dall'art. 6 (grave pericolo per la vita della donna e processi patologici accertati della donna o del nascituro).

La Legge prevede che anche la donna minorenni (artt. 1 e 12) possa richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza. In questo caso, tuttavia, non potendo esercitare autonomamente i propri diritti, la minorenne deve richiedere innanzitutto l'assenso alle persone che esercitano su di essa la potestà o la tutela, assenso che costituisce condizione necessaria per poi rivolgersi ad una delle strutture di cui all'art. 4 ed effettuare eventualmente l'interruzione.

Se l'assenso viene negato o le persone che esercitano la potestà o la tutela esprimono pareri tra loro difformi o se vi sono seri motivi che sconsigliano la loro consultazione, la minorenne si può rivolgere direttamente ad una delle strutture di cui all'art. 4, le quali, effettuati i necessari compiti ed accertamenti medici, trasmettono al Giudice Tutelare competente sul territorio nel cui ambito esse operano, una relazione corredata dal proprio parere entro 7 giorni dalla richiesta della minorenne. Il giudice, entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, "sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione di gravidanza" (art. 12).

I motivi che la minorenne può addurre per richiedere l'interruzione di gravidanza entro i primi 90 giorni o successivamente ai 90 giorni sono identici a quelli adducibili dalla donna maggiorenne, con la particolarità che, nel caso in cui la struttura accerti l'esistenza di una delle condizioni indicate dall'art. 6, non è necessario l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

Se la donna è interdetta per infermità di mente (art. 13), la richiesta può essere presentata ad una delle strutture di cui all'art. 4 sia dalla donna che dal tutore o dal marito non tutore. Se la richiesta è stata presentata dalla donna o dal marito non tutore deve essere sentito anche il tutore; se la richiesta è stata presentata dal tutore o dal marito non tutore deve essere confermata dalla donna. Come nel caso della donna minorenni, la struttura trasmette al Giudice Tutelare una relazione entro 7 giorni dalla richiesta ed il giudice, sentiti eventualmente gli interessati, decide entro 5 giorni con atto non soggetto a reclamo.

Il monitoraggio in questione si limita quindi a rilevare, da un lato, **tutte le richieste relative alle donne interdette** che, per ottenere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza, devono sempre e comunque rivolgersi (direttamente o indirettamente) al Giudice Tutelare, e, dall'altro, **le richieste delle donne minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare** non avendo potuto ottenere per vari motivi l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

3.3) Richieste relative a donne interdette (art. 13)

Nel periodo 1989 – 2002, non vi è stata quasi nessuna richiesta al Giudice Tutelare relativa a donne interdette, come si vede dalla seguente tabella riepilogativa:

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 13 (DONNE INTERDETTE)								
	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2002
TOT. NAZ.	0	1	0	0	0	1	1	1


che mostra come, da questo particolare punto di vista, il fenomeno sia praticamente inesistente.

3.4) Richieste da parte di donne minorenni (art. 12)*Richieste delle minorenni*

Al contrario, nello stesso periodo in esame il numero di richieste al Giudice Tutelare da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse, ha assunto dimensioni non trascurabili, essendo mediamente di oltre 1.300 l'anno:

AREA GEOGRAFICA.	RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 (DONNE MINORENNI)							
	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2002
NORD	41%	40%	38%	34%	33%	35%	38%	40%
CENTRO	32%	29%	27%	27%	24%	25%	23%	25%
SUD	20%	24%	26%	30%	31%	30%	29%	25%
ISOLE	7%	7%	9%	9%	12%	11%	10%	10%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	1.390	1.378	1.348	1.313	1.263	1.214	1.303	1.336
Autorizz. conc.	98,6%	98,2%	97,2%	98,0%	97,6%	97,7%	97,5%	97,2%

Il numero di richieste ha avuto un andamento costante a livello nazionale e, in termini percentuali, decrescente al Centro e crescente nelle Isole dove il fenomeno ha assunto dimensioni più contenute rispetto alle altre aree geografiche. Le autorizzazioni ad interrompere la gravidanza sono state concesse dal Giudice Tutelare alle minorenni nella quasi totalità dei casi (circa nel 98% dei casi). Graficamente:

Richieste di autorizzazione ax art. 12 (donne minorenni)

Come accennato nel par. 3.1, per ogni richiesta viene rilevata, oltre alla relativa autorizzazione o non del giudice, anche l'età ed il luogo di nascita della minorenne, la persona eventualmente consultata della minorenne e i motivi di non consultazione, i motivi addotti dalla minorenne per interrompere la gravidanza, ossia alcune di quelle variabili che consentono di avere una visione più esaustiva del fenomeno.

Poiché non sempre le suddette variabili possono essere rilevate per ogni richiesta, in quanto il dato può non essere riportato o può venire cancellato dalla copia del provvedimento del Giudice Tutelare, *le percentuali illustrate nelle tabelle sono calcolate supponendo che le variabili non rilevate abbiano la stessa distribuzione percentuale di quelle rilevate per quelle minorenni che appartengono alla stessa area geografica* (Nord - Centro - Sud - Isole). In ogni caso viene riportata in ogni tabella anche la percentuale di richieste per le quali non è stato possibile rilevare la variabile in esame.


Età delle minorenni

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle richieste per età della minorenne, limitatamente al periodo 1995 - 2002, abbiamo la seguente tabella:

TAB. 1		Richieste per età della minorenne (in anni compiuti) (*)						
Anni	Numero richieste	inferiore a 14 anni	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	Tot. %	dato non rilevato
1995	1.313	0,5%	3,3%	9,1%	25,3%	61,8%	100,0%	-----
1996	1.250	0,5%	2,9%	10,8%	31,1%	54,7%	100,0%	-----
1997	1.263	0,5%	3,1%	11,9%	32,3%	52,2%	100,0%	-----
1998	1.324	0,4%	2,9%	9,0%	33,5%	54,2%	100,0%	-----
1999	1.214	0,5%	3,0%	13,4%	29,5%	53,7%	100,0%	-----
2000	1.384	0,6%	4,2%	12,2%	29,4%	53,5%	100,0%	-----
2001	1.303	0,6%	4,4%	12,7%	30,3%	52,0%	100,0%	11,9%
2002	1.336	1,8%	4,5%	13,5%	28,1%	52,0%	100,0%	8,8%

(*) età della minorenne alla data del provvedimento del Giudice Tutelare

da cui si vede che più del 50% delle minorenni ha 17 anni compiuti mentre la restante parte è distribuita in modo decrescente al decrescere dell'età. Interessante è anche il seguente grafico che mostra come l'età media della minorenne richiedente stia leggermente diminuendo nel tempo:



Ad esempio nel 1995 l'età media era di quasi 17 anni mentre nel 2001 era di 16 anni e 10 mesi.

Motivi addotti dalle minorenni

Relativamente ai motivi addotti dalla minorenne per richiedere l'interruzione della gravidanza, con riferimento agli ultimi 2 anni della serie storica e prestando comunque la dovuta attenzione al fatto che la percentuale di richieste per le quali non è stato possibile rilevare la variabile in esame è molto elevata, si sono avuti i seguenti risultati:

TAB. 2		Richieste per motivi addotti dalla minorenne					
Anni	Numero richieste	socio - economici (1)	psicologici (2)	salute	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.303	28,3%	67,9%	2,1%	1,7%	100,0%	68,9%
2002	1.336	39,1%	59,5%	0,7%	0,7%	100,0%	75,2%

(1) comprendono anche i motivi di studio

(2) comprendono anche i casi in cui la minorenne ha dichiarato di non sentirsi pronta ad affrontare la maternità. Supposto che i dati riportati nella tabella 2 siano abbastanza indicativi (data l'elevata percentuale del dato non rilevato), si vede come tra i motivi addotti dalla minorenne quelli psicologici risultino preponderanti, mentre al secondo posto si collocano i motivi socio-economici.

Nel 2002 si è registrato un significativo aumento rispetto al 2001 dei motivi socio-economici e, contestualmente, una diminuzione di quelli psicologici; in ogni caso è importante tenere presente che spesso le due motivazioni, sia pure con peso diverso, sono addotte in modo congiunto dalla minorenne. Al momento della rilevazione del dato, viene tuttavia considerata solo la motivazione alla quale la ragazza attribuisce il maggior peso.

Relativamente ai motivi psicologici si è visto come, nella maggioranza dei casi, la minorenne abbia richiesto l'interruzione di gravidanza in quanto non si sentiva psicologicamente pronta ad affrontare il ruolo di madre e le varie responsabilità connesse.

Relativamente ai motivi socio-economici, le minorenni hanno dichiarato di non disporre, per vari motivi, del necessario sostegno economico e/o sociale da parte dei familiari o da parte del padre del nascituro. Alcune hanno inoltre espressamente dichiarato che un figlio avrebbe costituito un serio ostacolo ai propri progetti di vita futura.

Per ciò che riguarda le minorenni nate all'estero, oltre alla mancanza di punti di riferimento di tipo generale dovuti principalmente alla lontananza di uno o di entrambi i genitori, sono da segnalarsi casi in cui la minorenne preferisce abortire per non essere allontanata o emarginata dalla famiglia o dalla comunità di origine per motivi strettamente etnico-culturali.

In linea generale, l'ambiente in cui si trovano le minorenni che maturano la grave decisione è abbastanza desolante. Esso è infatti caratterizzato da gravi disagi all'interno della famiglia soprattutto di tipo sociale (genitori separati, od in conflitto tra loro o con la stessa figlia) oltre che economico, dalla mancanza di dialogo e, a volte, anche dalla salute precaria di uno dei due genitori.

I rapporti con il padre del concepito sono quasi sempre molto labili ed a volte del tutto occasionali; inoltre, nei casi in cui quest'ultimo sia stato interpellato dalla stessa ragazza o dal Giudice nel colloquio, ha fatto presente di non poter fornire alcun sostegno economico a causa della mancanza di un lavoro.

Tutto ciò fa sì che la minorenni, anch'essa quasi sempre senza lavoro, non riesca a trovare in definitiva né un sostegno morale né tanto meno materiale, fattori che aggravano ulteriormente la sua situazione di intimo disagio e che la inducono, infine, alla grave decisione.

Persona eventualmente consultata dalla minorenni e motivi di non consultazione

Come accennato, il monitoraggio rileva le richieste delle minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare non avendo potuto ottenere per vari motivi l'assenso delle persone che ne esercitano la potestà o la tutela. Per questo vengono rilevate anche le variabili relative alla persona eventualmente consultata dalla minorenni per ottenere l'assenso all'interruzione:

TAB. 3		Richieste per persona consultata						
Anni	Tot. richieste	solo la madre	solo il padre	entrambi i genitori (*)	tutore	nessuno	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.303	32,0%	0,6%	2,3%	0,6%	64,5%	100,0%	36,5%
2002	1.336	29,4%	1,4%	1,9%	0,6%	66,8%	100,0%	27,2%

(*) entrambi i genitori sono stati consultati, ma hanno espresso pareri difformi tra loro od entrambi parere contrario all'interruzione di gravidanza

Dalla tabella 3 si vede come nella maggioranza dei casi la minorenni non interPELLI nessuno; tuttavia non trascurabile è la percentuale di quelle che interPELLANO la madre, che sembra sempre costituire una basilare figura di riferimento.

Parallelamente, i motivi che hanno indotto la minorenni a consultare solo uno dei due genitori o a non consultare nessuno (neanche l'eventuale tutore) sono stati i seguenti:

TAB. 4		Richieste per motivi della non consultazione (1) (2)					
Anni	Numero richieste	gravi motivi familiari	timore	dialogo	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.265	10,6%	59,0%	9,7%	20,7%	100,0%	35,6%
2002	1.303	20,7%	44,8%	17,0%	17,5%	100,0%	61,9%

(1) la minore ha consultato solo uno dei due genitori o non ha consultato nessuno (neanche l'eventuale tutore)

(2) il numero di richieste della tab. 4 è pari alle richieste relativamente alle quali la minorenni ha consultato solo la madre o solo il padre o nessuno

Più in dettaglio, le modalità della tabella 4 comprendono le seguenti voci:

- gravi motivi familiari = genitori violenti, in conflitto tra loro, in gravi condizioni di salute...
- timore = timore di perdere la stima o la fiducia, di essere allontanata di casa, motivi morali (es. convinzioni religiose dei genitori)...
- dialogo = mancanza di rapporto, di confidenza...
- altro = lontananza del genitore, genitore detenuto, probabile grave trauma psicologico del genitore, genitori non in grado di aiutare, genitori deceduti...

Luogo di nascita delle minorenni

Un'altra variabile interessante è il luogo di nascita della minorenni richiedente:

TAB. 5		Richieste per luogo di nascita della minorenni				
Anni	Numero richieste	Italia	UE (*)	Altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.303	87,5%	0,9%	11,6%	100,0%	24,3%
2002	1.336	85,2%	0,9%	14,0%	100,0%	17,1%

(*) Unione Europea scusa Italia + Svizzera e Norvegia

La tabella mostra la marcata incidenza di minorenni straniere (quasi il 15% nel 2002) che si rivolgono al Giudice Tutelare rispetto al totale, considerato anche che esse sono solo il 2-3% circa delle minorenni totali presenti in Italia. L'incidenza è molto diversa a seconda dell'area geografica esaminata (si veda la Tab. 5 completa di tutti i dati, riportata in allegato), e va, con riferimento al 2002, dall'1,4% del Sud ad oltre il 25% del Nord.

L'elevata propensione a ricorrere al giudice da parte delle minorenni nate all'estero rispetto alle italiane, pari a circa 5 volte quanto sarebbe normale attendersi (=15% : 3%), può forse essere spiegata, da un lato, dalle profonde differenze socio-culturali ed economiche con le italiane e, dall'altro, da obiettive circostanze che impediscono alle minorenni straniere di ottenere l'assenso dei genitori, quali ad esempio la loro lontananza. Questo accade in misura maggiore per le minorenni nate all'estero in paesi diversi da quelli della UE (vedi modalità 'Altro').

In generale, considerato che la proporzione degli stranieri sul totale della popolazione è in crescita, ci si attende, del pari, che anche l'incidenza delle minorenni straniere richiedenti cresca con il tempo.

3.5 Osservazioni degli Uffici giudiziari

Interessanti ed utili per possibili integrazioni normative della Legge sono le osservazioni formulate da alcuni Giudici Tutelari relativamente alle richieste ex art. 12 da parte di donne minorenni (come detto, quelle ex art. 13 relative a donne interdette sono quasi inesistenti).

Relativamente all'anno 2002, non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Parimenti, non sono state segnalate difficoltà interpretative della Legge da parte dei singoli Giudici; tuttavia questo Ministero ha potuto constatare dall'esame dei provvedimenti e dalle osservazioni formulate nelle lettere di accompagnamento come vi siano orientamenti interpretativi anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro.

Inoltre sono state segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge.

Le osservazioni possono così raggrupparsi:

a) Competenza del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare è chiamato a decidere sulle richieste che le donne minorenni presentano ad una delle strutture (consultori, strutture socio-sanitarie, medici di fiducia) operanti sul territorio su cui egli è competente (per la procedura si veda anche il par. 3.2).

La richiesta può essere presentata dalla minorenni ad una qualsiasi delle strutture operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal suo luogo di residenza od abitazione. Conseguentemente la Legge non lega in alcun modo la competenza del giudice ad un requisito specifico in possesso della richiedente e le lascia la possibilità di scegliere sia la struttura sia, indirettamente, il giudice che desidera. A questo proposito alcuni giudici hanno fatto presente che molte minorenni, che risiedevano fuori della loro giurisdizione, hanno attribuito ad essi la competenza del proprio caso.

La scelta di un giudice anziché di un altro non sembra essere sempre indifferente per la minorenni, tenuto conto anche del fatto che il provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non reclamabile da parte di alcuno. In questo senso, sintomatica è anche l'esperienza di un giudice che aveva invitato due minorenni, che si trovavano già alla loro seconda esperienza di gravidanza, ad informarne i genitori; in seguito le minorenni non si erano più presentate e, contestualmente, il numero di richieste presso l'ufficio era diminuito in modo notevole; il giudice ritiene pertanto che le altre potenziali richiedenti, informate in qualche modo dell'orientamento dell'ufficio, si siano indirizzate a strutture fuori del territorio di sua competenza, sperando probabilmente di incontrare meno ostacoli per ottenere l'autorizzazione.

Da questa legittima possibilità di scelta discendono tuttavia alcune obiettive anomalie:

- non si può ad esempio escludere che una minorenni che si veda negata l'autorizzazione da un giudice, si rivolga, compatibilmente con i 90 giorni di tempo dal concepimento (limite fissato dalla Legge), ad altro giudice; da ciò discenderebbe che, a parità di condizioni, due o più giudici possano provvedere in modo diverso, circostanza che appare non di poco conto soprattutto se si considera che il provvedimento non è impugnabile da alcuno e manca, pertanto, una unicità finale di giudizio;

- di fatto si verifica che alcuni giudici, che le minorenni ritengono forse frapporre meno ostacoli all'autorizzazione, sono costretti a far fronte ad un carico di lavoro superiore a quello previsto in relazione alla loro effettiva competenza territoriale;

- sebbene il procedimento davanti al Giudice Tutelare rientri giuridicamente tra gli "affari non contenziosi", se si ipotizza che in ogni caso le parti in causa sono sempre due, ossia la minorenni ed il concepito entrambi con diritti meritevoli di tutela (art. 1 della Legge) ed in questo caso contrapposti, allora, non essendovi di fatto un giudice naturale preconstituito per territorio, il concepito non sembra poter usufruire di una tutela da parte dello Stato di pari livello rispetto a quella della madre, non potendo anch'egli effettuare una 'scelta'; tale considerazione sembra rivestire un'importanza non trascurabile, soprattutto se si considera che il diritto da tutelare è di tipo primario (diritto alla vita) per il concepito e secondario (diritto alla libera gestione della propria vita) per la madre.

b) Legittimità e merito del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare, pur non avendo alcun potere istruttorio, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, possiede sempre un certo margine di discrezionalità circa la sua decisione ("...può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo..", art. 12), potendo basarla non solo sulla documentazione inviata dalla struttura, ma anche sul colloquio con la minorenni e sul suo libero convincimento come giudice. A questo proposito si fa presente che vi sono alcune divergenze interpretative nonché difficoltà applicative della Legge, di seguito riportate.

Alcuni giudici propongono un'attenta valutazione, oltre che della documentazione, anche del colloquio con la minorenni (e possibilmente con qualche familiare) per approfondire e valutare nel modo migliore i motivi da essa adottati per richiedere l'interruzione della

gravidanza. E' stato fatto rilevare anche che, senza poteri di accertamento ed istruttori, risulta difficile valutare l'esistenza dei "seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela" (art. 12).

E' stato anche affermato che *"se fosse sufficiente il semplice disagio personale e relazionale della minore a far ritenere sussistente il serio pericolo per la salute psichica prescritto dalla legge, dovrebbe concludersi che in tutti i casi di concepimento ad opera di una minore, che ne abbia tenuto all'oscuro i suoi genitori, l'aborto dovrebbe essere autorizzato quasi automaticamente* (di questo avviso è invece un secondo gruppo di giudici, si veda dopo), *perché quasi sempre, in casi del genere, la minore vive una situazione di grave sofferenza e disagio..."*

Del tutto opposto è il parere di un secondo gruppo di giudici, secondo i quali al giudice non spetterebbe né sindacare sui motivi addotti per interrompere la gravidanza, né sull'esistenza dei seri motivi di non consultazione, in quanto sarebbe semplicemente sufficiente quanto affermato dalla minore; da ciò segue, appunto, che l'autorizzazione diventa quasi automatica.

Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure indicati dalla Legge, al giudice spetterebbe unicamente, da un lato, di fornire alla minore un sostegno volto ad integrare la sua libera ma non ancora del tutto formata volontà, e, dall'altro, di assicurarsi che la scelta della ragazza sia libera da coercizioni morali, senza quindi entrare mai nel merito di quanto affermato dalla ragazza, non essendovi bisogno di alcuna valutazione circa i motivi addotti ed i seri motivi di non consultazione.

Infine, è stato proposto di confrontare le conseguenze psicologiche dell'interruzione della gravidanza con quelle dell'eventuale prosecuzione della gestazione, nonché di valorizzare il periodo di tempo ancora disponibile (sempre entro i 90 giorni) per permettere alla minore di valutare nel modo migliore la sua decisione.

c) Compiti delle strutture

Alcuni Giudici Tutelari hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalle strutture del loro territorio (in particolare dai Consultori) mentre altri, al contrario, hanno espresso pareri negativi osservando che la struttura non deve solo limitarsi a registrare quanto affermato dalla minore, ma anche verificarlo. E' stato anche osservato che alcune strutture sono solite inviare relazioni carenti ed incomplete, non corredate dal proprio parere e da cui non è chiaro se sono state eseguite le procedure disposte dalla Legge (vi sono casi in cui non viene indicata né la data di nascita della minore, né la settimana di gravidanza). Tale carenza risulterebbe più marcata nel caso dei medici di fiducia, il cui possibile ricorso da parte della minore, secondo alcuni giudici, dovrebbe essere pertanto abrogato.

Infine, se da un lato alcuni Giudici ritengono che la Legge rappresenti un valido strumento per combattere l'aborto clandestino e che il ricorso al quale sia notevolmente diminuito anche grazie all'attività dei consultori e di altre associazioni, dall'altro, altri Giudici fanno presente che le strutture dovrebbero fornire un adeguato supporto alla minore, non solo prima dell'eventuale interruzione della gravidanza, ma anche successivamente.

PAGINA BIANCA





**ATTUAZIONE DELLA LEGGE 194/78
SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA**

PAGINA BIANCA





GIURISDIZIONE PENALE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali



(1) = numero di persone a cui è stato contestato il reato in questione su totale delle persone
 (2) = violazione di altre disposizioni penali della Legge 194/78
 (3) = durante la fase delle indagini preliminari il numero di persone di un procedimento può aumentare (tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno); poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone degli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio. Inoltre i procedimenti contro ignoti possono diventare procedimenti contro noti

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
iscritti presso le Procure (contro noti ed ignoti): 1995 - 2002

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	NUMERO DI PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD								
TORINO	4	17	10	14	7	9	6	18
MILANO	17	23	13	18	16	14	7	13
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0
BRESCIA	1	0	1	2	1	2	1	0
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	1
VENEZIA	6	7	12	5	4	8	10	11
TRIESTE	0	0	0	0	2	1	3	0
GENOVA	3	3	3	3	6	9	2	1
BOLOGNA	4	7	2	5	0	6	7	8
TOTALE	35	57	41	47	36	49	36	52
CENTRO								
FIRENZE	4	9	6	6	1	5	17	16
PERUGIA	0	2	0	2	2	4	3	2
ANCONA	3	2	2	1	0	2	6	4
R O M A	12	12	5	10	8	13	10	9
TOTALE	19	25	13	19	11	24	36	31
SUD								
L'AQUILA	2	0	0	0	0	0	2	3
CAMPOB.	0	0	0	0	0	0	0	1
NAPOLI	13	17	11	29	18	26	16	16
SALERNO	1	1	4	4	2	3	0	2
BARI	2	6	5	6	6	5	4	6
LECCE	1	0	1	2	1	0	0	0
POTENZA	0	0	1	0	2	4	3	0
CATANZARO	0	0	0	0	0	0	3	3
REGGIO CAL.	2	0	1	4	5	2	5	1
TARANTO	0	0	0	0	0	0	1	2
TOTALE	21	24	23	45	34	40	34	34
ISOLE								
PALERMO	3	4	6	1	4	4	6	3
MESSINA	2	1	0	2	0	3	2	2
CALTANISS.	0	4	4	1	0	1	1	2
CATANIA	4	5	6	2	2	2	4	1
CAGLIARI	0	0	2	2	1	2	1	0
SASSARI	0	0	0	0	0	1	4	5
TOTALE	9	14	18	8	7	13	18	13
RIEPILOGO								
NORD	35	57	41	47	36	49	36	52
CENTRO	19	25	13	19	11	24	36	31
SUD	21	24	23	45	34	40	34	34
ISOLE	9	14	18	8	7	13	18	13
TOT. NAZ.	84	120	95	119	88	126	124	130
Var. % su '95	-----	42,9%	13,1%	41,7%	4,8%	50,0%	47,6%	54,8%
					Perc. uffici rispondenti	83,5%	95,4%	88,7%

Numero di procedimenti per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)								
TOT. NAZ.	26	36	30	44	18	37	39	34
% su proc. tot.	31%	30%	32%	37%	20%	29%	31%	26%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
numero di persone nei procedimenti (contro noti) iscritti presso le Procure: 1995 - 2002

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	NUMERO DI PERSONE (1) NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD								
TORINO	4	20	22	24	12	21	10	28
MILANO	21	27	28	25	18	18	8	17
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0
BRESCIA	1	0	1	2	1	2	2	0
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	1
VENEZIA	9	8	25	5	4	10	10	15
TRIESTE	0	0	0	0	5	1	4	0
GENOVA	14	10	3	3	6	16	2	2
BOLOGNA	6	9	3	7	0	10	7	13
TOTALE	55	74	82	66	46	78	43	76
CENTRO								
FIRENZE	7	15	7	8	1	44	39	31
PERUGIA	0	4	0	2	5	8	3	2
ANCONA	8	6	2	1	0	4	8	11
R O M A	13	20	5	11	65	17	37	16
TOTALE	28	45	14	22	71	73	87	60
SUD								
L'AQUILA	2	0	0	0	0	0	27	3
CAMPOB.	0	0	0	0	0	0	0	3
NAPOLI	34	45	16	44	23	55	59	24
SALERNO	2	2	60	18	5	12	0	2
BARI	2	7	7	10	7	8	7	18
LECCE	4	0	4	2	1	0	0	0
POTENZA	0	0	5	0	4	5	3	0
CATANZARO	0	0	0	0	0	0	5	5
REGGIO CAL.	4	0	1	7	8	9	14	1
TARANTO	0	0	0	0	0	0	1	3
TOTALE	48	54	93	81	48	89	116	59
ISOLE								
PALERMO	6	8	8	3	9	6	11	4
MESSINA	2	1	0	5	0	4	3	2
CALTANISS.	0	5	4	8	0	1	1	3
CATANIA	6	7	6	6	2	3	6	1
CAGLIARI	0	0	3	2	1	3	1	0
SASSARI	0	0	0	0	0	1	13	5
TOTALE	14	21	21	24	12	18	35	15
RIEPILOGO								
NORD	55	74	82	66	46	78	43	76
CENTRO	28	45	14	22	71	73	87	60
SUD	48	54	93	81	48	89	116	59
ISOLE	14	21	21	24	12	18	35	15
TOT. NAZ.	145	194	210	193	177	258	281	210
Var. % su '95	-----	33,8%	44,8%	33,1%	22,1%	77,9%	93,8%	44,8%
					Perc. uffici rispondenti	83,5%	95,4%	88,7%

Persone (1) nei procedimenti per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)								
TOT. NAZ.	36	65	118	76	80	57	73	53
% su pers. tot.	25%	34%	56%	39%	45%	22%	26%	25%

(1) Indagati e/o imputati nei procedimenti iscritti presso le Procure

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
iscritti presso le Procure e persone coinvolte: 1995 - 2002

Qualificazione giuridica del fatto (numero di persone, in %, cui sono stati contestati i reati in esame)

ANNO	TOT. PROC.	NUM. PROC. CONTRO IGNOTI	NUM. PROC. CONTRO NOTI	NUMERO PERSONE	(1) ARTICOLI DELLA LEGGE 194/78				(1) REATI CONNESSI	NUM. MEDIO PERS. per PROC.	
					art. 17	art. 18	art. 19	art. 21			altri artt. (2)
1995	84	5	79	145	50,3%	18,6%	24,8%	0,0%	2,1%	9,7%	1,8
1996	120	5	115	194	20,1%	40,7%	29,9%	1,0%	2,1%	25,8%	1,7
1997	95	2	93	210	26,7%	21,0%	47,6%	0,0%	3,3%	21,0%	2,3
1998	119	3	116	193	20,7%	27,5%	34,7%	0,0%	17,1%	13,5%	1,7
1999	88	6	82	177	16,4%	32,8%	42,4%	0,0%	11,9%	41,8%	2,2
2000	126	1	125	258	26,4%	36,0%	21,7%	0,0%	14,3%	35,3%	2,1
2001 (3)	124	2	122	281	28,1%	30,6%	25,6%	0,0%	16,7%	19,9%	2,3
2002 (3)	130	5	125	210	46,2%	26,7%	25,2%	0,3%	2,4%	26,7%	1,7

(1) = numero di persone (indagati e/o imputati) cui è stato contestato il reato in questione su totale delle persone (la somma delle perc. è >=100% poiché ad una persona possono essere contestati uno o più reati)

(2) = violazione di altre disposizioni penali della Legge 194/78

(3) = durante la fase delle indagini preliminari il numero di persone di un procedimento può aumentare (tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno), poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone degli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio. Inoltre i procedimenti contro ignoti possono diventare procedimenti contro noti

Procedimenti iscritti presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge 194/78 e persone coinvolte

ANNO	TOT. PROC.	NUM. PROC. CONTRO IGNOTI	NUM. PROC. CONTRO NOTI	NUMERO PERSONE	(1) ARTICOLI DELLA LEGGE 194/78				(1) REATI CONNESSI	NUM. MEDIO PERS. per PROC.	
					art. 17	art. 18	art. 19	art. 21			altri artt. (2)
1995	26	2	24	36	0%	0%	100%	0%	0%	3%	1,5
1996	36	2	34	65	0%	0%	89%	0%	2%	28%	1,9
1997	30	1	29	118	2%	7%	85%	0%	1%	18%	4,1
1998	44	1	43	76	0%	11%	88%	0%	17%	9%	1,8
1999	18	2	16	80	0%	61%	78%	0%	1%	1%	5,0
2000	37	1	36	57	0%	3%	77%	0%	1%	10%	1,9
2001 (3)	39	0	39	73	1%	1%	99%	0%	1%	7%	1,9
2002 (3)	34	0	34	53	2%	4%	100%	0%	0%	21%	1,6

(1), (2) e (3) vedi sopra

NOTA: l'art. 19 riguarda l'interruzione volontaria della gravidanza (ossia con il consenso della donna), ma senza osservare le disposizioni della L. 194/78 (aborto clandestino)

Procedimenti (contro noti e ignoti) di cui all'art. 19 della Legge 194/78 e persone coinvolte (nei procedimenti contro noti) rapportati al totale

ANNO	PERC. PROC.	PERC. PERSONE
1995	31%	25%
1996	30%	34%
1997	32%	56%
1998	37%	39%
1999	20%	45%
2000	29%	22%
2001 (3)	31%	26%
2002 (3)	26%	25%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
iscritti presso le Procure e persone coinvolte: 1995 - 2002

Distribuzione percentuale per area geografica

AREA GEOGRAFICA	NUMERO DI PROCEDIMENTI (contro noti ed ignoti)							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD	41,7%	47,5%	43,2%	39,5%	40,9%	38,9%	29,0%	40,0%
CENTRO	22,6%	20,8%	13,7%	16,0%	12,5%	19,0%	29,0%	23,8%
SUD	25,0%	20,0%	24,2%	37,8%	38,6%	31,7%	27,4%	26,2%
ISOLE	10,7%	11,7%	18,9%	6,7%	8,0%	10,3%	14,5%	10,0%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° proc. tot.	84	120	95	119	88	126	124	130

AREA GEOGRAFICA	NUMERO DI PERSONE (1) (nei procedimenti contro noti)							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD	37,9%	38,1%	39,0%	34,2%	26,0%	30,2%	15,3%	36,2%
CENTRO	19,3%	23,2%	6,7%	11,4%	40,1%	28,3%	31,0%	28,6%
SUD	33,1%	27,8%	44,3%	42,0%	27,1%	34,5%	41,3%	28,1%
ISOLE	9,7%	10,8%	10,0%	12,4%	6,8%	7,0%	12,5%	7,1%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	145	194	210	193	177	258	281	210

(1) Indagati e/o imputati nei procedimenti iscritti presso le Procure

NAZIONE DI NASCITA DELLE PERSONE (1)	2002	
	per tutti i reati della L. 194/78	solo per gli artt. 18 e 19
Non rilevato (2)	16,7%	15,7%
ITALIA	62,3%	33,0%
UE (3)	1,7%	3,3%
ALBANIA	11,4%	20,9%
NIGERIA	13,1%	22,0%
ALTRO	37,7%	67,0%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	210	108

(1) Indagati e/o imputati nei procedimenti iscritti presso le Procure

(2) Si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(3) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
trattati dagli Uffici giudicanti: 1995 - 2002**

Tipo di professione	PROFESSIONE DELLE PERSONE COINVOLTE NEI PROCEDIMENTI TRATTATI DAGLI UFFICI GIUDICANTI									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002		
MEDICO	---	40%	37%	29%	32%	32%	21%	18%		
PARAMEDICO (*)	---	4%	5%	2%	2%	2%	2%	1%		
ALTRO	---	29%	30%	36%	34%	36%	41%	41%		
Non rilevato	---	27%	28%	33%	32%	30%	36%	40%		
TOT.	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

(*) Personale che svolge attività di tipo sanitario per le quali non è richiesto il titolo di medico (è escluso, ad es., il personale amministrativo delle strutture sanitarie che rientra invece nella voce "Altro")

Tipo di professione	NUMERO DI PROCEDIMENTI DEFINITIVI PER NUMERO DI PERSONE (*)									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002		
PROC. DEFINITI	81	66	70	78	71	71	87	107		
PERSONE	127	112	102	109	114	165	133	178		
DECR. DI ARCH.	55%	63%	67%	72%	51%	50%	68%	77%		
ASSOLUZ. IRR.	6%	15%	10%	10%	22%	7%	5%	5%		
SENT. DI PRESCR.	0%	2%	0%	2%	16%	18%	7%	5%		
COND. IRR.	39%	20%	23%	16%	11%	25%	20%	13%		
TOT.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

(1) Indagati e/o imputati nei procedimenti trattati dagli Uffici giudicanti

PAGINA BIANCA

GIURISDIZIONE VOLONTARIA

PAGINA BIANCA

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78
(art. 12: richieste da parte di donne minorenni)

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	ANNI														
	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02 **	
NORD															
TORINO	128	124	129	123	127	103	79	97	85	98	90	117	106	110	
MILANO	241	234	205	203	194	188	181	178	157	183	168	195	213	218	
BRESCIA	35	32	39	32	35	27	34	21	29	40	30	27	38	34	
TRENTO	15	10	8	17	9	12	11	13	15	16	10	5	6	3	
VENEZIA	29	36	34	29	36	31	37	30	31	30	28	44	40	32	
TRIESTE	16	21	15	13	19	12	11	16	12	11	13	18	15	8	
GENOVA	46	69	60	61	46	45	47	43	48	46	42	43	49	61	
BOLZANO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7	1	
BOLOGNA	60	57	58	53	48	37	46	42	39	40	41	46	32	56	
TOTALE	570	583	548	531	514	455	446	440	416	464	422	502	500	530	
CENTRO															
FIRENZE	73	77	79	80	57	61	57	48	42	42	43	49	49	49	
PERUGIA	27	13	29	32	25	28	20	22	15	17	14	17	17	21	
ANCONA	12	15	12	10	13	7	8	10	7	7	6	6	9	8	
R O M A	332	322	286	292	270	285	271	242	242	264	237	261	222	261	
TOTALE	444	427	406	414	365	381	356	322	306	330	300	333	297	339	
SUD															
L'AQUILA	33	24	28	28	21	25	38	33	29	29	25	30	37	20	
CAMPOBASSO	10	10	12	15	19	15	12	13	20	11	14	21	20	5	
NAPOLI	27	35	40	66	76	89	101	73	87	83	109	105	132	106	
SALERNO	10	12	18	21	33	20	27	33	25	37	35	29	28	25	
BARI	124	122	157	133	134	133	137	128	124	120	90	121	91	84	
LECCE	51	45	43	39	42	57	39	52	67	46	48	32	14	29	
TARANTO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24	21	32	
POTENZA	3	14	7	7	6	7	5	11	12	9	1	11	4	8	
CATANZARO	14	16	21	33	19	29	27	27	28	46	41	36	27	22	
REGGIO CALABR	0	1	2	4	2	2	3	3	3	0	0	1	6	2	
TOTALE	272	279	328	346	352	377	389	373	395	381	363	410	380	333	
ISOLE															
PALERMO	21	20	19	22	22	29	38	40	49	48	39	45	44	39	
MESSINA	5	10	14	8	17	12	8	8	5	7	8	14	10	14	
CALTANISSETTA	1	1	0	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	9	
CATANIA	31	28	29	41	42	35	42	30	52	56	46	43	36	39	
CAGLIARI	46	50	34	37	36	34	33	36	39	36	36	26	27	22	
SASSARI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11	9	11	
TOTALE	104	109	96	109	117	111	122	115	146	149	129	139	126	134	
RIEPILOGO															
NORD	570	583	548	531	514	455	446	440	416	464	422	502	500	530	
CENTRO	444	427	406	414	365	381	356	322	306	330	300	333	297	339	
SUD	272	279	328	346	352	377	389	373	395	381	363	410	380	333	
ISOLE	104	109	96	109	117	111	122	115	146	149	129	139	126	134	
TOT. NAZ.	1.390	1.398	1.378	1.400	1.348	1.324	1.313	1.250	1.263	1.324	1.214	1.384	1.303	1.336	
Var. % su '89	-----	1%	-1%	1%	-3%	-5%	-6%	-10%	-9%	-5%	-13%	0%	-6%	-4%	
% autorizz. concesse	98,6%	98,1%	98,2%	97,5%	97,2%	97,9%	98,0%	98,0%	97,6%	98,8%	97,7%	96,9%	97,5%	97,2%	
% autorizz. non concesse	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1,6%	1,4%	1,3%	
% altro (***)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1,5%	1,1%	1,6%	
Tot.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	100,0%	100,0%	100,0%	
												% Uff. rispond.	76,5%	89,8%	77,6%

* = fino al '99 i dati relativi alle sezioni distaccate di Corte di Appello (Bolzano, Sassari e Taranto) sono conglobati con quelli delle rispettive Corti di Appello

** 2002 = dati parzialmente stimati in quanto alcuni Giudici Tutelari non hanno risposto

(***) % altro = questa percentuale residua comprende: rinuncia della minore ad abortire, minore non presentatasi, genitori consenzienti all'aborto,...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78
(art. 12: richieste da parte di donne minorenni)

AREA GEOGRAFICA	ANNI													
	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
NORD	41%	42%	40%	38%	38%	34%	34%	35%	33%	35%	35%	36%	38%	40%
CENTRO	32%	31%	29%	30%	27%	29%	26%	26%	24%	25%	25%	24%	23%	25%
SUD	20%	20%	24%	25%	26%	28%	30%	30%	31%	29%	30%	30%	29%	25%
ISOLE	7%	8%	7%	8%	9%	8%	9%	9%	12%	11%	11%	10%	10%	10%
TOT. NAZ.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
n° rich. tot.	1.390	1.398	1.378	1.400	1.348	1.324	1.313	1.250	1.263	1.324	1.214	1.384	1.303	1.336

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 13 DELLA L. 194/78
(art. 13: richieste relative a donne interdette)

AREA GEOGRAFICA	ANNI													
	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
n° rich. tot.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78

(art. 12: richieste da parte di donne minorenni)
Nota: si ipotizza che i dati non rilevati (dati non riportati o cancellati nella documentazione esaminata) abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

TAB. 1		Richieste per età della minore (in anni compiuti) (*)							Età media		
		inferiore a 14 anni	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	Tot. %	dato non rilevato			anni compiuti
Anni	Numero richieste										
1995	1.313	0,5%	3,3%	9,1%	25,3%	61,8%	100,0%	-----	16	11,9	
1996	1.250	0,5%	2,9%	10,8%	31,1%	54,7%	100,0%	-----	16	10,9	
1997	1.263	0,5%	3,1%	11,9%	32,3%	52,2%	100,0%	-----	16	10,5	
1998	1.324	0,4%	2,9%	9,0%	33,5%	54,2%	100,0%	-----	16	11,1	
1999	1.214	0,5%	3,0%	13,4%	29,5%	53,7%	100,0%	-----	16	10,7	
2000	1.384	0,6%	4,2%	12,2%	29,4%	53,5%	100,0%	-----	16	10,4	
2001	1.303	0,6%	4,4%	12,7%	30,3%	52,0%	100,0%	11,9%	16	10,1	
2002	1.336	1,8%	4,5%	13,5%	28,1%	52,0%	100,0%	8,8%	16	9,5	

(*) età della minore alla data del provvedimento del giudice tutelare

TAB. 2		Richieste per motivi addotti dalla minore				dato non rilevato
		socio- economici (1)	psicologici (2)	salute	altro	
Anno	Numero richieste					
2001	1.303	28,3%	67,9%	2,1%	1,7%	68,9%
2002	1.336	39,1%	59,5%	0,7%	0,7%	75,2%

(1) comprendono anche i motivi di studio

(2) comprendono anche i casi in cui la minore ha dichiarato di non sentirsi pronta ad affrontare la maternità

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78

(art. 12: richieste da parte di donne minorenni)

Nota: si ipotizza che i dati non rilevati (dati non riportati o cancellati nella documentazione esaminata) abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

TAB. 3								
Richieste per persona consultata								
Anno	Numero richieste	solo la madre	solo il padre	entrambi i genitori (*)	tutore	nessuno	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.303	32,0%	0,6%	2,3%	0,6%	64,5%	100,0%	36,5%
2002	1.336	29,4%	1,4%	1,9%	0,6%	66,8%	100,0%	27,2%

(*) entrambi i genitori sono stati consultati, ma hanno espresso pareri difformi tra loro od entrambi parere contrario all'interruzione di gravidanza

TAB. 4							
Richieste per motivi della non consultazione (1) (2)							
Anno	Numero richieste	gravi motivi fam.	timore	dialogo	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.265	10,6%	59,0%	9,7%	20,7%	100,0%	35,6%
2002	1.303	20,7%	44,8%	17,0%	17,5%	100,0%	61,9%

(1) la minore ha consultato uno solo dei due genitori o non ha consultato nessuno (neanche l'eventuale tutore)

(2) il numero di richieste della tab. 4 è pari alle richieste relativamente alle quali la minorenne ha consultato solo la madre o solo il padre o nessuno

- gravi motivi familiari = genitori violenti, in conflitto tra di loro, in gravi condizioni di salute...

- timore = timore di perdere la stima, la fiducia, di essere allontanata da casa, motivi morali (es. convinzioni religiose dei genitori)...

- dialogo = mancanza di rapporto, di confidenza...

- altro = lontananza del genitore, genitore detenuto, probabile grave trauma psicologico per il genitore, genitori non in grado di aiutare, genitori deceduti...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78

(art. 12: richieste da parte di donne minorenni)

Nota: si ipotizza che i dati non rilevati (dati non riportati o cancellati nella documentazione esaminata) abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

TAB. 5	Richieste per luogo di nascita della minorenni	
	2001	2002
Numero richieste	1.303	1.336
dato non ril.	24,3%	17,1%
Tot. %	100,0%	100,0%
----- Italia	87,5%	85,2%
UE (*)	0,9%	0,9%
Altro	11,6%	14,0%

Italia	78,6%	73,3%
UE (*)	1,3%	1,0%
Altro	20,1%	25,6%

Italia	88,4%	88,1%
UE (*)	0,0%	0,0%
Altro	11,6%	11,9%

Italia	96,8%	97,3%
UE (*)	1,0%	1,4%
Altro	2,2%	1,4%

Italia	92,9%	94,6%
UE (*)	1,8%	1,1%
Altro	5,4%	4,3%

(*) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia